




ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



UNIONE
LOMBARDA
ORDINI
FORENSI



• CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – 2022

• *CORSO VIA ZOOM*

• TERZO MODULO 13 ottobre 2022 ore 14.30 – 17.30

• LA TUTELA CIVILE E PENALE E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1) Gli ordini di protezione e la tutela della vittima in sede civile: un settore di intervento poco esplorato.

Dott.ssa Anna Cattaneo, Presidente Sezione IX Civile Tribunale di Milano
Avv. Cinzia Calabrese, Consigliera Ordine degli Avvocati di Milano

2) La fase delle indagini. Normativa e tutela della vittima.

Dott.ssa Francesca Gentilini, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

3) Metodi di valutazione del rischio della violenza. Linee Guida del Ministero dell'Interno: Il SARA PLUS.

Dott.ssa Elena Calabrò, Psicologa e Psicoterapeuta

4) Il profilo dell'autore dei reati di violenza domestica. Il trattamento.

Dott.ssa Enrica Beringheli, Psicoterapeuta e criminologo clinico

1) Gli ordini di protezione e la tutela della vittima in sede civile: un settore di intervento poco esplorato.

Dott.ssa Anna Cattaneo, Presidente Sezione IX Civile Tribunale di Milano

Avv. Cinzia Calabrese, Consigliera Ordine degli Avvocati di Milano

DEFINIZIONI

+

•

o

Vi sono diverse definizioni di violenza contro le donne o violenza di genere, alcune si basano su fonti normative sovranazionali, altre su studi scientifici attinenti al campo della sociologia, psicologia e della criminologia.

Dalle fonti normative di natura internazionale abbiamo la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993 che, all'art. 1, definisce la violenza contro le donne come "ogni atto di violenza

“...fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa avere probabilmente come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”






- Art. 2 , la violenza contro le donne dovrà comprendere :
- A) violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le MGF e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento

- B) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata;
- C) la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato ovunque essa accada





CONVENZIONE ISTANBUL



Convenzione di ISTANBUL

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (firmata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata con la legge 27 giugno 2013 n. 77 – entrata in vigore il 1 agosto 2014).

ART. 3 violazione diritti umani

- Art. 3 : violenza nei confronti delle donne definita come *“violazione dei diritti umani*

e la discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione, la privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica sia nella vita privata”

- Violenza domestica :
- “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”

Definizione Violenza domestica

Violenza di genere

- Violenza contro le donne basata sul genere :
- *“qualsiasi violenza diretta contro una donna – intendendosi anche le ragazze con meno di 18 anni – in quanto tale o che colpisca le donne in modo sproporzionato*

DIRITTO interno

CASS. SS.UU. 29 gennaio 2016 n. 10959

- Ricostruisce tutte le definizioni di violenza nell'ambito delle relazioni di genere alla luce delle convenzioni internazionali e, in particolare, della normativa europea e conclude "...tali definizioni, pur non comparendo nelle norme interne SONO ENTRATE A FAR PARTE DELL'ORDINAMENTO per il tramite del diritto internazionale ..."

Art. 4 L. “femminicidio”

- sul piano del diritto interno, con riferimento all’ordinamento italiano, non esiste una definizione assoluta di violenza domestica. L’unico riferimento presente, introdotto dall’articolo 4 della Legge 15 ottobre 2013 n. 119 c.d. sul femminicidio rimanda al compimento di *“uno o più atti gravi ovvero non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”*.

Permesso di soggiorno per finalità umanitarie

- Tale definizione, mutuata dalla Convenzione di Istanbul, rimanda alle condizioni richieste per il rilascio del permesso di soggiorno per finalità umanitarie ad una donna straniera che si trovi irregolarmente sul territorio dello Stato e che intenda seguire un percorso di presa in carico per uscire dal circuito della violenza, con la conseguenza evidente che tale descrizione della violenza non può assurgere a categoria giuridica rilevante autonoma se non coniugata con le fattispecie penali esistenti.

I TIPI DI VIOLENZA

SOGGETTIVO – OGGETTIVO

- Da un punto di vista **soggettivo**, non solo violenza tra coniugi o conviventi, ma anche di relazioni tra
 - 1) figlio/genitore
 - 2) fratello/sorella
 - 3) nipote/nonno

OGGETTIVO

- **Violenza psicologica** : intimidazioni, minacce, vessazioni, denigrazioni, rimproveri continui e persecutori (atteggiamenti che, in un primo momento, non sono neppure percepiti come violenza da parte della stessa vittima)
- **Violenza fisica** : non solo produrre lividi, ferite e fratture, ma anche urlare e aggredire verbalmente la vittima, spaccare oggetti, mettere le mani al collo, minacciarla con armi o coltelli;

- **Violenza economica** : atteggiamenti – spesso non riconosciuti come violenza – volti ad impedire che il familiare diventi economicamente indipendente, in modo da poter esercitare su di lui un controllo indiretto ma incisivo
- **Violenza “assistita”** : violenza subita non dal minore in prima persona, ma cui il minore assiste o direttamente (trovandosi nella stessa stanza in cui i genitori stanno litigando) o indirettamente (essendo a conoscenza della violenza) o percependone gli effetti

civile e penale

- La L. 4 aprile 2001, n. 154 (“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”) ha introdotto una doppia tipologia di misure di contenuto non proprio identico costituite
 - a) dagli ordini di protezione contro gli abusi familiari
 - b) dalla misura cautelare coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare - art. 282 cpp – estendendone l’ambito di applicazione soggettivo alla famiglia di fatto

Corte Cost., sentenza 5 novembre 2015 n. 220

- La Consulta ha chiarito che misure penali e misure civili concorrono senza necessariamente escludersi

La Legge n.76/2016
Art. 1.

(Regolamentazione
delle unioni civili tra
persone dello stesso
sesso e disciplina delle
convivenze)

- 14. Quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile.

Gli ordini di protezione

- L'art. 342 *bis* c.c. afferma che *“quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più provvedimenti di cui all'art. 342 ter c.c.”*

grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà se può costituire fonte dell'obbligo al risarcimento del danno per violazione del generico dovere di *neminem ledere*, all'interno del nucleo familiare, consente l'emissione di un odp, come indicati dall'art. 342ter cod.civ.

Istanza di parte - Decreto



- Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono quei provvedimenti che il giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente”

Art. 342-bis C.C.

Il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui al successivo art. 342-ter qualora la CONDOTTA del coniuge o di un altro convivente sia di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro coniuge o convivente

APPLICAZIONE

PER L'APPLICAZIONE degli ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI è necessario che :

- 1) vi sia una condotta causa di **“grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà”** della vittima della condotta stessa
- 2) tale condotta si verifichi all'interno di una **relazione familiare**

Presupposti abuso familiare

- Presupposto indispensabile è l'esistenza di un grave pregiudizio *all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà personale dell'altro convivente*
- Il Titolo IX bis fa riferimento agli abusi familiari ma non c'è una definizione dell'abuso familiare.
- Secondo la Dottrina, sono **due gli elementi** che valgono a definire il concetto di "abuso" :

Illiceità del comportamento

Il primo consiste nella illiceità del comportamento. L'ordinamento vieta l'uso della VIOLENZA, della PREVARICAZIONE che determinano la LESIONE dell'INTEGRITA' FISICA o MORALE dei membri della famiglia.

Anche se questi comportamenti non integrino delle ipotesi di reato, si tratta di FATTI ILLECITI che possono costituire fonte di responsabilità civile e che vengono sanzionati nel sistema degli odp

- In secondo luogo, la parola indica che l'illecito si compie nel quadro di una **relazione familiare**, incidendo negativamente su di essa

Relazione familiare

- Il legislatore ha scelto di non definire la condotta pregiudizievole in modo da includervi ogni comportamento in cui si realizzi la violenza domestica. Nella relazione al disegno di legge n. 2675 “misure contro le violenze nelle relazioni familiari è stato evidenziato che “si esclude ...che ai fini dell’applicabilità della tutela civilistica la detta condotta debba assurgere ad integrare **atti configurabili come maltrattamenti penalisticamente rilevanti**; essa potrebbe pertanto consistere anche in un **minus**, purché ovviamente sia causa di un grave pregiudizio

convivenza

- Il requisito della convivenza (inteso come “*perdurante coabitazione*”). Cfr. Tribunale di Bologna, Sez. I, sentenza 22/03/2005, in *Fam. Pers. Succ.*, 2005, 2, 184) sussiste anche quando vi sia stato l'allontanamento, provocato dal timore di subire violenza fisica del congiunto, mantenendo nell'abitazione familiare il centro degli interessi materiali ed affettivi (Cfr. Tribunale di Padova, decreto 31/05/2006, in *Foro It.*, 2007,12,1,3572).

Non manca poi un diverso orientamento secondo il quale sarebbe ammissibile la domanda di misure di protezione anche a seguito della cessazione della convivenza (Cfr. Tribunale di Napoli, decreto 19/12/2007, in *Corriere del Merito*, 2008, 3, 278 - relativo ad un ordine di protezione nei confronti del coniuge separato; Tribunale di Bologna, Sez. I, sent. 22/03/2005,- in tema di atteggiamenti intimidatori e violenti tenuti nei confronti del nucleo familiare).

Art. 342bis

C.C.

- a) “condotta pregiudizievole”
- b) “integrità fisica o morale” e “libertà”
- c) “grave pregiudizio”
- d) “nesso di causalità” fra “condotta pregiudizievole” e il “grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà”

Condotta
gravemente
pregiudizievole
all'integrità fisica,
morale o alla libertà
personale

Presupposto per l'OdP non è la condotta del coniuge/convivente destinatario della misura, ma è l'esistenza di un pregiudizio GRAVE all'integrità fisica, morale o alla libertà personale (es. violente aggressioni verbali e minacce di arrecare mali ingiusti, Trib. Bari sentenza 7/12/2001)

condotta pregiudizievole

- non sono definite le caratteristiche della condotta

atipicità dell'illecito

Quando la condotta è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà di un familiare, quindi produce un illegittimo evento dannoso contro uno degli elencati beni giuridici costituzionalmente tutelati, integra gli estremi necessari per l'applicazione degli ordini di protezione

“abuso familiare”

- Il concetto di abuso familiare non è definito di per sé, ma soltanto in relazione ai suoi effetti



- grave pregiudizio integrità fisica o morale
- libertà



L'integrità fisica e morale

- **L'integrità fisica** è
“presupposto per una piena partecipazione alla vita di relazione”
- **L'integrità morale** è “l'insieme degli attributi di libertà che consentano al soggetto di autodeterminarsi”

- Non sarà necessaria una lesione fisica o psichica per poter parlare di abuso, non saranno necessarie percosse, lesioni o minacce; la violenza può estrinsecarsi in forme meno evidenti quali le continue denigrazioni e umiliazioni o lo svilimento del ruolo genitoriale.
- In ambito familiare anche atti che apparentemente non sono caratterizzati in sé da un'estrema gravità possono assumere tale rilevanza

- Intesa come un vulnus “alla dignità dell’individuo di entità non comune o per la particolare delicatezza dei profili della dignità stessa concretamente incisi, o per le modalità –forti – dell’offesa arrecata, o per la ripetitività o la prolungata durata nel tempo della sofferenza patita dall’offeso” Trib. Bari sentenza 28.07.2004, Corriere del Merito, 2005, 3,275)

integrano la condotta di cui all'art. 342bis C.C.

- Tutte le forme di indebita intromissione nella sfera dei comportamenti e delle scelte individuali, in particolare:
- tutte le forme di coercizione della libertà personale (artt. 2 e 13 Cost.) tali da impedire i movimenti di un familiare (salvo quanto necessario in relazione all'età e alle condizioni del soggetto),
- le limitazioni alla libertà religiosa (art. 19 Cost.) e alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), la violazione della riservatezza (violata la segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.)

La GRAVITA' del pregiudizio

- La norma richiede un ulteriore carattere che deve riguardare non la condotta in sé, ma il pregiudizio prodotto.
- Tribunale di Bari decr. 28/07/2004 ha parlato di pregiudizio “di entità non comune” , avendo riguardo non solo al singolo comportamento in sé considerato, ma anche all’eventuale sua reiterazione e può essere anche indiretto, cioè riguardare aggressioni subite da congiunti

- Anche una **singola condotta** può causare un grave pregiudizio ed integrare gli estremi di abuso familiare se, comunque, si possa temere la reiterazione del comportamento
- Secondo altro orientamento, che però non trova il favore della dottrina, sono necessarie *“reiterate azioni ravvicinate nel tempo ... in modo che ne sia ... alterato il regime di normale convivenza familiare”*
- (Trib. Trani, 12/10/2001, *Fam. dir.* 2002, 395)

ma l'art. 342**bis** non parla di continuità della condotta né tantomeno parla di alterazione del “*regime di normale convivenza familiare*”, anche se questa sarà normalmente una immediata conseguenza degli abusi.



Inoltre, l'art. 342 *ter* c.c. , parlando di cessazione della condotta, non sembra comunque escludere una interpretazione come quella che anche una singola condotta può causare un grave pregiudizio

Violenza assistita

- Secondo la giurisprudenza, integra abuso nei confronti di un minore, tale da consentire l'immediato allontanamento del genitore dalla casa familiare, la violenza perpetrata, non solo ai danni del minore, ma anche nei confronti dell'altro genitore, oggetto di continue aggressioni fisiche cui il minore si trova costretto ad assistere con grave pregiudizio per la sua armonica ed equilibrata formazione psichica
- Trib. min. L'Aquila 19.7.2002, in Famiglia e dir., 2003 p.402, Trib, Reggio Emilia, 6.5.2002, Famiglia e Dir. 2002, p. 503

Tribunale di Reggio Emilia

- “le manifestazioni di aggressività poste in essere da un coniuge nei confronti dell’altro, con conseguente pregiudizio, tra l’altro della sfera psicologica dei figli minori, rendono opportuno disporre l’allontanamento di quel coniuge dalla casa coniugale, *inaudita altera parte*”

- *“Con il decreto di cui all’art. 342bis c.c. il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro”*

Il contenuto degli ordini di protezione – art. 342 ter c.c.

- Il giudice può disporre, altresì, ove occorra, l'intervento dei **servizi sociali** del territorio o di un **centro di mediazione familiare**, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il **pagamento periodico di un assegno** a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangano **prive di mezzi adeguati**, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata **direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato**, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante”

Contenuto degli ordini di protezione è TIPICO

Il giudice può graduare il contenuto, nel caso concreto, secondo il livello di protezione necessario per reprimere l'abuso e prevenirne la reiterazione.

Sono misure elastiche, cumulabili fra loro secondo la necessità, in un rapporto di reciproca autonomia

CONTENUTO NECESSARIO



1) cessazione della condotta



2) allontanamento dalla casa familiare
(stando alla lettera della norma)

CONTENUTO EVENTUALE (“*ove occorra*”)

- Divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante (luogo di lavoro, domicilio della famiglia di origine, domicilio prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, a meno che l'aggressore non debba frequentare questi luoghi per esigenze lavorative)
- Intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o altri soggetti vittime di abusi e maltrattati
- Pagamento assegno a favore persone conviventi rimaste prive di mezzi adeguati in seguito all'adozione degli ordini di protezione

Art. 736 bis cpc

Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

- Ricorso proposto anche dalla parte personalmente , è prevista la non obbligatorietà della difesa tecnica

- **COMPETENZA :**

- Tribunale ordinario del luogo di residenza o di domicilio della parte ricorrente

(deroga al foro generale del convenuto si spiega agevolmente con l'esigenza di favorire la vittima, la quale non deve rincorrere il convenuto se questi abbia una residenza anagrafica in un luogo diverso, e con l'interesse a radicare la competenza avanti al giudice del luogo ove si trova la casa familiare, teatro delle pretese condotte pregiudizievoli)

Eccezione di incompetenza rilevabile d'ufficio

- Si tratta di un procedimento camerale e che involge diritti personalissimi, si può quindi ritenere che si tratti di competenza funzionale e perciò inderogabile, con la conseguenza che la relativa eccezione **può essere rilevata anche d'ufficio**

- 
- Il Tribunale decide in **composizione monocratica** (1 comma) e ciò per assicurare quella celerità nelle decisioni per adottare provvedimenti come quelli dei quali ci stiamo occupando. Tuttavia, è prevista l'applicabilità, in via integrativa e in quanto compatibili (7° comma), degli artt. 737 ss. cpc, quelli riguardanti i procedimenti in camera di consiglio
- 

Fase successiva del procedimento

- In contraddittorio tra le parti

Il Giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, ..., e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo

- *inaudita altera parte*, in caso di urgenza, assunte ove occorra sommarie informazioni

Il Giudice può adottare **immediatamente** l'ordine di protezione fissando udienza di comparizione avanti a sé parti entro termine non superiore a **QUINDICI GIORNI**



ed assegna alla parte ricorrente un termine non superiore a **giorni OTTO** per la notifica del ricorso e del decreto.

All'udienza, il Giudice

- CONFERMA o
- MODIFICA o
- REVOCA

l'ordine di protezione

DURATA

- Gli ordini di protezione sono, per loro stessa natura, provvisori; la norma prevede che il giudice, nel decreto con cui li prescrive, ne stabilisca anche la durata, comunque non superiore ad UN ANNO prorogabile su istanza di parte solo in presenza di GRAVI MOTIVI per il tempo STRETTAMENTE NECESSARIO

ex lege 23 aprile 2009 n. 38 (prima il termine era di sei mesi) e decorrente dal momento di effettiva esecuzione

IMPUGNAZIONI

- Contro il decreto con cui il Giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso
- è ammesso reclamo al tribunale entro il termine perentorio di **dieci giorni** dalla notifica della decisione
- IL RECLAMO NON SOSPENDE L'ESECUTIVITA' dell'ordine di protezione

Il Tribunale provvede in camera di consiglio in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato **NON IMPUGNABILE**

Il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato non fa parte del collegio

Ammissibile ricorso ex art. 111 Cost.?

- Ricorso ordinario espressamente escluso dal 736bis cpc
- E' escluso – anche se parte della dottrina non è d'accordo - anche il ricorso ex art. 111 Cost. giacché il decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività

(Cass. 15.1.2007 n. 625, in Famiglia e dir. 2007, p. 571; Cass. 5.1.2005, n. 208, Giust. Civ. mass., 2005))

CODICE ROSSO

Sulla G.U. del 25 luglio 2019 è stata pubblicata la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso”



La legge n. 206/2021

- Art. 1, comma 23, lett. b)
*nei procedimenti di cui alla lettera a) ,
prevedere che in presenza di allegazioni di
violenza domestica o di genere siano
assicurate: su richiesta, adeguate misure di
salvaguardia e protezione, avvalendosi delle
misure di cui all'articolo 342 -bis del codice
civile...”*
- Prosegue la norma «“prevedere
*esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti
di cui agli articoli 342 -bis e seguenti del
codice civile possono essere richiesti ed
emessi anche dal tribunale per i minorenni e
quando la convivenza è già cessata”*».

Il nuovo art. 473 bis.46 Provvedimenti del giudice

- In attuazione di tali principi, il nuovo art. 473 bis.46 dispone che:
- *«Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473 bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza»*,
- In tal modo al giudice della crisi familiare viene consentito di

adottare sempre, laddove in presenza dei relativi presupposti, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Cass. 22 giugno 2017, n. 15482

- Ciò, del resto, costituisce conferma di un principio già riconosciuto anche dalla Suprema Corte, volto a favorire il principio di concentrazione delle tutele. Come è stato in particolare sottolineato da Cass., 22 giugno 2017, n. 15482, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai sensi dell'art. 342 *bis* e 342 *ter* c.c., l'attribuzione della competenza al tribunale in composizione monocratica, stabilita dall'art. 736 *bis*, comma 1, c.p.c., non esclude la *vis attractiva* del tribunale in composizione collegiale chiamato a statuire sul conflitto familiare in un procedimento avanti già incardinato avanti ad esso.
- Una diversa opzione ermeneutica, facente leva sul solo tenore letterale delle citate disposizioni, ne tradirebbe invero la *ratio*, che è quella di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente interesse del minore che sia incolpevolmente coinvolto, o del coniuge debole che esige una tutela urgente, il rischio di decisioni intempestive o contrastanti e incompatibili con gli accertamenti resi da organi giudiziari diversi.

CAPO III

Disposizioni speciali

Sezione I

Della violenza domestica o di genere

Art. 473-bis.40

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.

Art. 473-bis.41

(Forma della domanda)

Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze.

Al ricorso è allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

Art. 473-bis.42

(Procedimento)

Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche d'ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di accertare le condotte allegare, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti.

Quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, o comunque è pendente un procedimento penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare.

Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegare è inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la secretazione dell'indirizzo ove essa dimora.

Con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegare, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto.

Le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza di cui all'articolo 473-bis21. Se compaiono, il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare. Può comunque disporre l'invito alla mediazione o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravvisa l'insussistenza delle condotte allegate.

Art. 473-bis43

(Mediazione familiare)

È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale per le condotte di cui all'articolo 473-bis40, nonché quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa.

Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.

Art. 473-bis44

(Attività istruttoria)

Il giudice procede all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Assume inoltre sommarie informazioni da persone informate dei fatti, può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Può anche acquisire rapporti d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine, se non sono relativi ad attività d'indagine coperta da segreto.

Quando nomina un consulente tecnico d'ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti.

Art. 473-bis45

(Ascolto del minore)

Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis4 e 473-bis5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.

Non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.

Art. 473-bis46

(Provvedimenti del giudice)

Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il

minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473-bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza.

A tutela della vittima e del minore, il giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.

Quando la vittima è inserita in collocazione protetta, il giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.

Sezione II

Dei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni

Art. 473-bis.47

(Competenza)

Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica.

Art. 473-bis.48

(Produzioni documentali)

Nei procedimenti di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta è sempre allegata la documentazione prevista dall'articolo 473-bis.12, terzo comma.

Art. 473-bis.49

(Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)

Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma.

giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.

L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.

Art. 473-bis.66

(Esito negativo dell'incanto)

Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'articolo 376, primo comma, del codice civile, l'ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.

Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.

Sezione VI

Rapporti patrimoniali tra coniugi

Art. 473-bis.67

(Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare)

La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'articolo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.

Art. 473-bis.68

(Procedimento)

La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo 473-bis.67 si propone con ricorso.

Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Sezione VII

Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Art. 473-bis.69

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.70. I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza è cessata.

Quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni.

Art. 473-bis.70

(Contenuto degli ordini di protezione)

Con il decreto di cui all'articolo 473-bis.69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.

Il giudice può altresì disporre, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonché il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

Art. 473-bis.71

(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)

L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.

CAPO IV

Dei procedimenti in camera di consiglio

Art. 473-ter

(Rinvio)

I provvedimenti di cui agli articoli 102, 171, 262, 316 e 371 del codice civile, agli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, agli articoli 18, 19 e 19-bis della legge 18 agosto 2015, n. 142, nonché i decreti del giudice tutelare, ove non sia diversamente stabilito, sono pronunciati in camera di consiglio e sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente».



TRIBUNALE DI MILANO
NONA CIVILE

N. _____

Il Giudice, dott.ssa Paola ORTOLAN,

sul ricorso urgente depositato in data _____ (e pervenuto in data _____) da:

_____, nata a _____, il _____, residente in _____

ex artt. 342 bis c.c., 736 bis c.p.c., ha pronunciato il seguente

DECRETO

premesso che:

- la ricorrente, con ricorso urgente depositato in data _____ ha richiesto pronunciarsi ordine di protezione disponendo l'allontanamento del marito _____ nato a _____ dalla residenza familiare nonché dai luoghi abitualmente frequentati da lei e dalle figlie minori,

rilevato che:

- a fondamento della istanza la ricorrente deduce comportamenti violenti e minacciosi del marito che si sono andati intensificando nell'ultimo periodo con un escalation di atti minacciosi e violenti (dettagliatamente indicati nelle pagine 2 e 3 del ricorso e che si sostanziano principalmente in strattonamenti, graffi, ingiurie ("troia"), minacce anche di morte "*devi morire, ti ammazzo*"), che hanno indotto la richiedente a sporgere denuncia querela presso i CC di _____ in data _____ e che, almeno in un caso, hanno prodotto lesioni (come da allegata fotografia sub doc. 3); aggravati dalla circostanza che molti dei litigi e degli episodi aggressivi sono avvenuti alla presenza delle figlie minori della coppia, _____) e _____), uno strattonamento anche mentre la moglie teneva in braccio la figlia più piccola; atti che l'hanno indotta a lasciare temporaneamente il domicilio domestico e a trovare rifugio presso un'amica, lamentando l'imprevedibilità delle reazioni del consorte;
- dalla denuncia-querela emerge che le parti sono in fase di separazione (tanto che la ricorrente ivi afferma che "*non intende raccontare gli eventi avvenuti prima e dopo la*

richiesta di separazione...” ma soltanto l’episodio del _____); la delicatezza del momento impone di anticipare ancor più la soglia di protezione della ricorrente, in quanto – per notoria esperienza – la fase separativa, che precede l’adozione dei provvedimenti giudiziali, è uno di quelle a più alto rischio per l’incolumità personale della parte offesa;

ritenuto che:

- emergono quindi sufficienti elementi a sostegno delle affermazioni della ricorrente;
- ricorrono quindi gli estremi per disporre l’ordine di allontanamento richiesto in via urgente *inaudita altera parte* ex comma 3 dell’art. 736 bis c.p.c., attesi i comportamenti violenti reiterati da parte di _____ con conseguente grave pregiudizio sia per la convivente che per le figlie minori spesso costretto ad assistere ai comportamenti violenti ed aggressivi del padre;
- nelle more della fissazione dell’udienza debba essere indicato in mesi 9 il termine di durata del presente ordine di protezione e debbano essere incaricati i servizi socio sanitari del comune di _____ di procedere alla presa in carico della situazione con particolare riferimento alla regolamentazione (ove necessario anche con modalità protette ed osservate) degli incontri tra il padre e le figlie;
- per effetto dell’allontanamento la moglie e le figlie rimangono prive di mezzi di sussistenza in quanto è stato allegato che il padre è l’unico percettore di reddito della famiglia (anche se non è stata allegata alcuna documentazione in merito, ma la mancanza di alcuna dichiarazione fiscale propria della moglie rende fondato che ella non svolga alcuna attività lavorativa), per cui appare indispensabile prevedere un contributo per moglie e figlie che si quantifica provvisoriamente in € 1.000,00 (da rivalutare in udienza, dopo la produzione di idonea documentazione a sostegno);

P.Q.M.

visti gli artt. 342 ter c.c. e 741 c.p.c, deliberando **in via provvisoria ed urgente e con effetto immediato**

ORDINA

a _____ nato a _____ il _____, la cessazione della condotta pregiudizievole fino ad ora tenuta nei confronti della moglie e delle figlie minori;

ORDINA

l’allontanamento di: _____ nato a _____, il _____ dalla casa familiare in

ORDINA

che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica, individuata in Commissariato di P.S. competente per territorio (_____), la quale provvederà a notificare all'intimato il presente provvedimento e a curare che egli effettivamente abbandoni la casa familiare, facendosi consegnare anche la copia del mazzo di chiavi;

PRESCRIVE

a _____, nato a _____ il _____ di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie (in particolare il luogo di lavoro) e dalle figlie minori (in particolare la scuola primaria frequentata da _____, via _____; asilo Nido frequentato da _____, scuola " _____", _____), sede della danza delle bambine e Chiesa (_____) dove _____ frequenta il catechismo;)

ORDINA

a _____, nato a _____ il _____, di corrispondere € 1.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a favore di _____ quale contributo al mantenimento della moglie e delle figlie minori,

INDICA

in mesi nove la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga;

INCARICA

il servizio sociale del Comune di Milano, competente per il luogo di residenza delle minori (_____) di procedere alla presa in carico della situazione familiare, con espressa delega a regolamentare, anche eventualmente con modalità protette ed osservate, i rapporti tra il padre e le figlie minori;

visto l'art. 736 bis comma 3

FISSA

innanzi a sé l'udienza del _____ ore per la conferma, modifica o revoca del provvedimento;

ASSEGNA

a parte ricorrente termine sino al _____ per la notifica del ricorso e del presente decreto anche con l'ausilio della Polizia Giudiziaria, come sopra individuata.

Visto l'articolo 741, 2° comma, c.p.c.

DICHIARA

il presente decreto immediatamente efficace.

Si comunichi a:

- ricorrente
- Forze di Polizia, come sopra individuate;
- Comune di Milano, Servizi sociali competenti per _____ ;

Milano,

Il Giudice
Dott.ssa Paola ORTOLAN



TRIBUNALE DI MILANO
NONA CIVILE

N.

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti e i documenti del procedimento, sentita la parte ricorrente all'udienza fissata del ; sentita alla medesima udienza anche la parte resistente costituitasi per quella data, ha emesso il seguente:

DECRETO

con ricorso depositato in data e assegnato a questo Giudice in pari data, parte ricorrente deduceva:

- ✓ di essere sposata con dal e che dall'unione sono nate due figlie, ;
- ✓ che il marito ha sempre tenuto in costanza di matrimonio comportamenti aggressivi e prevaricatori nei confronti della moglie e delle figlie, in particolare dopo la nascita di , quando la condotta ossessiva/aggressiva peggiorava, con due episodi violenti del e l'ultimo dei quali provocava lesioni fisiche, con ingiurie come "troia" e minacce quali "ti ammazzo, devi morire";
- ✓ che, nell'ultimo periodo la tensione e i modi aggressivi erano rivolti anche contro la figlia più piccola la quale veniva apostrofata con frasi del tipo "...e basta con questo cazzo di mamma...mi hai rotto il cazzo, ti vesto io...", fino ad un ultimo episodio del quando, alla risposta di che temporeggiava a rispondere affermativamente alla proposta del padre di passare il sabato insieme volendo stare con la mamma, si rivoltava contro la ricorrente accusandola di mettergli contro le figlie, prendendola al collo e minacciandola con frasi come "ti ammazzo", il tutto davanti alle figlie;
- ✓ a prova di ciò, l'attuale ricorrente allegava le denunce querele del e una fotografia con i graffi riportati;

la ricorrente chiedeva pertanto l'emissione, *inaudita altera parte*, di un provvedimento ex art. 342 ter c.c. con ordine al marito di cessare la condotta pregiudizievole ai danni della moglie e alle figlie, di non avvicinarsi alla casa familiare e ai luoghi frequentati dalla stessa e dalle figlie minori, in funzione di preservare la propria incolumità individuale psico-fisica.

Il Giudice assegnatario, ritenendo sussistenti provvedeva all'emissione *inaudita altera parte* del provvedimento richiesto, con termine per la notifica a controparte e con contestuale fissazione dell'udienza di convalida nel termine prescritto dalla legge.

Alla predetta udienza la ricorrente confermava sostanzialmente tutto quanto esposto in ricorso, aggiungendo anche altri particolari, alcuni legati anche ad una profonda diversità di visione ed esercizio della sessualità di coppia con pratiche non desiderate alla quali aveva dovuto sottostare; confermando di essere in fase di separazione dal marito, di riscontrare un profondo disagio anche nelle minori, in particolare in molto coinvolta nelle problematiche degli adulti da parte del padre; il resistente, invece, offriva una ricostruzione del tutto difforme da quella della moglie, sostenendo di aver proposto lui la separazione a seguito i continue bugie che la moglie raccontava e mistificazione della realtà operata per far credere che fosse alla ricerca di un lavoro, mentre non era vero; negava di aver agito violenza nei confronti della donna; di essere molto contrariato della pressione che la madre eserciterebbe sulle figlie per escludere la figura paterna; di aver notato un cambio repentino di atteggiamento della moglie dopo il ricevimento della sua proposta per addivenire ad una separazione consensuale con riconoscimento di ampi diritti di visita per le figlie; si dimostrava sinceramente preoccupato dell'eccessivo attaccamento della moglie e alle figlie, temendo che ciò possa tradursi in un pregiudizio alla crescita delle bambine; negava di aver mai costretto la moglie a pratiche sessuali non gradite; offriva in produzione un gran numero di messaggi scambiati con la moglie per far comprendere il tono (anche) affettuoso delle loro conversazioni fino a poco tempo prima dell'inspiegabile allontanamento dalla casa familiare;

Dichiarava di essere ben conscio che la situazione di coppia era irreversibilmente compromessa e di essere alla ricerca di un'abitazione per trasferirsi.

Ritenuto che:

- ✓ senza la pretesa di questo giudice di dare pareri di natura psicologica (che, ovviamente, esulano dalle sue competenze), le parti sono sembrate in uno stato di grave sofferenza psichica e molto provate dalle ultime vicende che hanno condotto alla situazione attuale; hanno, comunque, profondamente coinvolto le figli minori nelle loro difficoltà di coppia e le

- bambine sono state esposte ad un clima di altissima conflittualità, con episodi violenti (almeno verbalmente, poiché queste esternazioni non sono negate nemmeno dal padre);
- ✓ non è questa la sede per indagare le ragioni della separazione (lo sarà quella auspicabilmente prossima del giudizio di separazione personale), nè quella per indagare la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia (o altro contestabile); questa è la sede - come prescrive la normativa di riferimento - per indagare la sussistenza del “grave pregiudizio “che consente al giudice, in sede civile, di allontanare la parte che vi ha dato causa;
 - ✓ in questa prospettiva, le allegazioni della ricorrente risultano sufficientemente confermate e suffragate dalla denuncia prodotta dalla parte; le circostanze aggiunte in udienza (come si rileva dal verbale) sono addirittura più gravi dell'esposizione di cui al ricorso; ciò aggiunge credibilità alla ricorrente e rende ancor meno credibile la versione del resistente a che il ricorso sia strumentale, sia stato scritto per vendicarsi del fatto che nella proposta di accordo per una separazione consensuale egli voglia occuparsi molto tempo delle figlie;
 - ✓ preoccupa grandemente che il resistente abbia poca coscienza della gravità della situazione e non sa piegarsi alcuna spiegazione plausibile di perché la ricorrente si sarebbe indotto a sporgere denuncia, aprire un procedimento penale, depositari del presente ricorso, soltanto per non aver condiviso la prima proposta della separazione consensuale;
 - ✓ i fatti commessi oggetto delle plurime denunce sono fonti di grave pregiudizio sia all'integrità fisica che morale della moglie e anche per le figlie, per l'esposizione alla violenza assistita;
 - ✓ non vi è alcun elemento per ritenere già superate le esigenze che avevano giustificato l'adozione del provvedimento inaudita altera parte e che la circostanza che le parti stiano già pensando ad una separazione legale, in assenza del ricorso già depositato e dell'imminente adozione dei provvedimenti presidenziali rende autonomamente valutabile questo ricorso, non legato alle questioni da risolvere con la separazione, ma primariamente orientato alla cessazione della condotta violenta e ingiuriosa e all'allontanamento da casa del resistente, che quindi va confermato, anche nella durata indicata;
 - ✓ per effetto dell'applicazione dell'ordine di protezione sono rimasti non regolamentati i rapporti padre-figlie; si è determinata un'interruzione di fatto della relazione che va al **più presto ripresa** con l'IMMEDIATO intervento dei Servizi Sociali già delegati;
 - ✓ per quanto riguarda le questioni economiche, è stato provato che la ricorrente non ha un lavoro proprio e quindi non produce un reddito idoneo al suo sostentamento; è stato altresì provato che la famiglia, oltre al reddito del marito, beneficiava di costanti elargizioni dei familiari, in particolare della madre del resistente (dagli estratti conto si ricavano versamenti

con espressa delega a regolamentare, anche eventualmente con modalità protette ed osservate, i rapporti tra il padre e le figlie minori;

DICHIARA

il presente decreto immediatamente efficace.

Si comunichi:

- alle parti;
- ai Servizi incaricati;
- al Comm.to P.S.

Milano,

Il Giudice
Dott.ssa Paola ORTOLAN

N.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE NONA CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Anna Cattaneo

Presidente

Dott.ssa Maria Laura Amato

Giudice

Dott.ssa Rosa Muscio

Giudice Relatore

a seguito di

RECLAMO
ex art. 736 comma 4 c.p.c.

proposto

DA

rappresentato e difeso dall'avvocato

e dall'avvocato

presso il cui studio in

è elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria difensiva nel
procedimento ex art. 342bis

Parte reclamante

CONTRO

rappresentata e difesa dall'avvocato

presso il cui studio in

è elettivamente

domiciliata, giusta procura in calce alla memoria difensiva

Parte reclamata

avverso il provvedimento ex art. 342bis c.c. emesso *inaudita altera parte* in data
, confermato in data

pagina 1 di 8

ha pronunciato il seguente

DECRETO

in data _____ proponeva reclamo avverso il decreto emesso *inaudita altera parte* in data _____, confermato in data _____ e allo stesso comunicato in data _____, che aveva ordinato la cessazione delle condotte pregiudizievoli ai danni della moglie _____ e delle figlie minori _____, nata il _____, nata il _____

il suo allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalle figlie, aveva posto a suo carico un contributo al mantenimento di € 1.000, di cui € 200 per la moglie ed € 800 per le figlie e aveva incaricato i Servizi Sociali del comune di Milano di prendere in carico il nucleo familiare e di regolamentare, anche eventualmente con modalità protette ed osservate, i rapporti tra lui e le figlie.

Lamentava il reclamante deficit argomentativi e probatori del provvedimento impugnato che era stato emesso unicamente sulla base di una sola denuncia sporta dalla moglie in oltre dieci anni di matrimonio ed in assenza di qualunque certificazione medica e che non aveva adeguatamente considerato le conversazioni telefoniche intercorse tra i coniugi da cui risultavano messaggi affettuosi e amorosi e la circostanza che era spesso la moglie ad usare violenza verbale e a perdere la calma.

Contestava poi la misura interdittiva allo stesso imposta nel rapporto con le figlie alle quali, per stessa ammissione della moglie, nulla di male aveva mai fatto, avendo solo le stesse assistito ai conflitti tra i genitori, ordinari in una situazione di crisi familiare in cui la coppia decide di separarsi *“per incompatibilità di vedute sia con riguardo alla vita sessuale sia con riguardo alla più ampia progettualità di gestione della famiglia”*.

E, infine, lamentava l'onerosità del contributo di mantenimento posto a suo carico in relazione alla sua capacità reddituale, non potendosi considerare gli aiuti economici dati dalla sua famiglia di origine.

Chiedeva, quindi, di revocare il provvedimento impugnato in ogni sua parte e, in subordine, quanto meno rispetto alla sua relazione con le figlie, disponendo in ogni caso modalità provvisorie per il diritto di visita quanto meno per le festività natalizie in attesa

dell'intervento dei Servizi Sociali, di autorizzarlo a prelevare i suoi effetti personali ancora presenti nella casa familiare e di ridurre ad € 400 mensili il mantenimento dovuto solo per le figlie.

con memoria difensiva depositata nei termini assegnati, chiedeva il rigetto del reclamo proposto, sostenendo che il provvedimento era fondato su chiari elementi di prova e puntuali argomentazioni. Evidenziava che aveva sporto un'integrazione di denuncia in data [redacted] e allegava la trascrizione di alcuni messaggi vocali in cui il marito ammetteva i suoi comportamenti inadeguati, chiedendole scusa. Dava poi atto del grave disagio in cui versavano le bambine, specie [redacted], che non voleva neppure sentire parlare del padre e che era stata presa in carico, dopo le vacanze natalizie, dalla dott.ssa [redacted], psicoterapeuta privata, cui si era rivolta con l'accordo del marito e che aveva rilasciato ai genitori una prima relazione in cui sottolineava la necessità di non forzare la bambina, essendo necessario un lavoro di rielaborazione dei vissuti verso il padre. Aggiungeva, infine, che erano stati avviati gli interventi dei Servizi Sociali e del Servizio Spazio Neutro.

Chiedeva, poi, la conferma del provvedimento impugnato anche quanto alle statuizioni economiche, essendo stato il marito a farsi carico dell'intero nucleo familiare con il suo reddito da lavoro e con le elargizioni costanti provenienti dalla sua famiglia di origine.

Le parti venivano sentite dal Collegio all'udienza del [redacted] e i loro procuratori insistevano nelle rispettive istanze.

Il reclamo, tempestivamente proposto, deve essere respinto.

Il decreto reclamato non presenta le lacune probatorie e motivazionali lamentate dal reclamante, posto che sono stati considerati dal primo Giudice tutti gli elementi a disposizione, anche quelli offerti a sua difesa dal signor [redacted], in una valutazione comparativa che ha portato lo stesso a ritenere raggiunta prova sufficiente dei presupposti per la conferma del provvedimento, emesso *inaudita altera parte*.

Deve, infatti, preliminarmente osservarsi che il provvedimento ex art. 342bis c.c. è finalizzato ad assicurare la tutela del singolo individuo all'interno del nucleo familiare,

pagina 3 di 8

garantendo una protezione tempestiva e preventiva rispetto al degenerare delle situazioni interpersonali e non richiede affatto per la sua adozione che le condotte poste in essere assurgano a rilevanza penale, essendo sufficiente il verificarsi di eventi dannosi all'integrità fisica o morale o alla libertà di un familiare convivente causalmente riconducibile alla condotta dell'altro. Ciò tanto più in presenza di figli minori, vittime spesso inconsapevoli della violenza intrafamiliare.

La versione dei fatti rappresentata dalla signora [redacted] nel suo ricorso, in cui descriveva diversi specifici episodi di violenza fisica e verbale subiti tra [redacted] e [redacted], trovava già un preciso riscontro nella denuncia sporta dalla signora [redacted] in data [redacted] a seguito di un grave episodio in cui il signor [redacted] a fronte della figlia [redacted] che gli diceva di voler stare con la mamma e non andare al cinema con lui, l'aveva minacciata di morte, cercando di afferrarla per il collo alla presenza delle bambine. In tale denuncia la signora [redacted] espressamente spiegava di voler riferire solo tale grave ultimo episodio in conseguenza del quale decideva di allontanarsi dalla casa familiare, dal momento che il suo legale stava ultimando una più completa denuncia, poi presentata in data [redacted].

L'episodio del [redacted] è stato ammesso, per quanto parzialmente, dal signor [redacted] che ha affermato avanti al Giudice di primo grado *“è vero che mi sono “agitato” perché mi aveva detto di voler passare del tempo con la madre”* (confr. verbale di udienza [redacted]).

Le verbalizzazioni rese dalle parti all'udienza del [redacted], come scrive il Giudice nel provvedimento impugnato, hanno dato una maggiore credibilità al racconto della signora [redacted] rispetto alla semplice “negazione di ogni agito violento e di minaccia” fatta dal signor [redacted], che ha però ammesso di avere proposto alla moglie di frequentare “locali per scambisti” e di averla anche portata in tali locali in qualche occasione.

E la valutazione della maggiore credibilità e attendibilità della versione dei fatti offerta dalla signora [redacted] trova ulteriore e migliore riscontro nel tenore delle conversazioni che parte reclamata ha allegato e trascritto nella memoria difensiva del presente giudizio, che il reclamante non ha contestato, tanto che non si è resa necessaria l'acquisizione del

supporto CD contenente i messaggi vocali che la difesa della signora aveva chiesto di essere autorizzata a produrre (confr. verbale udienza del).

Fraasi quali *“Mi vergogno tanto di me stesso...mi sento in colpa....quello non sono io ”* e *“Senti io continuo a pensare a ieri e mi vergogno tantissimo. Questa volta non è come le altre volte nel senso che mi sono, mi sono guardato da fuori e ho capito che ho capito che così non va assolutamente che non posso, non posso permettermi di avere determinati comportamenti, determinati atteggiamenti e mi rendo conto che le bambine vanno protette prima di tutto ma anche tu sei da proteggere più di tutto. E mi dispiace, mi dispiace così tanto perché comunque ti amo e ho ancora voglia di..., ho ancora voglia di cercare di risolvere i nostri problemi perché secondo me possiamo ancora essere felici insieme. Ti amo. Non è come le altre volte. Mi faccio paura da solo ma io ti amo e voglio solo proteggerti”* costituiscono, ad avviso del Tribunale, conferma chiara di agiti non consoni posti in essere ai danni della moglie dal signor che poi cerca, avanti al Collegio, di inserirli nel contesto di un’accesa discussione con la moglie. Circostanza quest’ultima poco verosimile, a fronte del tenore del soprascritto messaggio dove vi è un’ammissione di proprie responsabilità per nulla correlate a condotte della consorte. Considerato poi che la signora nella sua memoria difensiva colloca temporalmente il messaggio vocale sopra integralmente trascritto in data , lo stesso si riferisce e vale a provare l’episodio avvenuto a e descritto nel ricorso in cui il marito l’aveva stratonata per un braccio e buttata a terra alla presenza delle bambine, rimaste turbate e scosse dai comportamenti paterni.

Né si possono condividere le contestazioni che il reclamante fa circa le prescrizioni dettate dal provvedimento impugnato anche alla sua relazione con le figlie, di cui chiede in via subordinata la revoca.

E’ lo stesso, come detto, ad ammettere che l’episodio del ’è pacificamente avvenuto alla presenza di , e addirittura quale reazione incontrollata del ad un’affermazione della bambina e, come sopra detto, anche l’episodio di è avvenuto in presenza delle figlie.

Non può, infatti, sottacersi la gravità delle conseguenze per l’equilibrio psicofisico di un bambino della violenza c.d. assistita, posta dal primo Giudice a fondamento dei divieti e

delle prescrizioni anche in relazione ai rapporti padre-figli stabiliti nel provvedimento impugnato.

Aspetto questo che la difesa del signor _____ non sembra neppure considerare, là dove fonda le ragioni della sua richiesta di revoca sull'assenza di violenza da parte dello stesso verso le figlie.

Come scrive la difesa della signora _____, richiamando la Convenzione di Istanbul del 11.5.2011, ratificata dall'Italia con la legge 77/2013, i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia e ne subiscono i traumi che non possono essere sottovalutati e di cui ci si deve far carico, garantendo che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini stessi (preambolo e artt. 26 e 31 della Convenzione).

E nel caso di specie non è contestato che le bambine, soprattutto _____ si trovi in una situazione di particolare disagio, comunicata ai genitori dalla dott.ssa _____, cui si sono rivolti per una presa in carico della bambina, supporto che, auspica il Tribunale, prosegua con la professionista individuata, avendo in udienza il signor _____ confermato la sua disponibilità, pur chiedendo di essere maggiormente coinvolto.

Risultano, poi, già attivati gli interventi opportunamente delegati dal Giudice di primo grado per avviare la ripresa, allo stato osservata e protetta, della relazione tra il padre e le minori, avendo le parti verbalizzato di avere già fatto alcuni colloqui con gli assistenti sociali e con gli operatori del Servizio di Spazio Neutro. L'avvio di tali interventi rende, pertanto, superflua ogni considerazione sulle richieste del reclamante quanto all'adozione di statuizioni anche provvisorie per l'esercizio del suo diritto di visita con le bambine anche durante le festività.

Del pari superata deve considerarsi la richiesta di accesso all'abitazione familiare per il ritiro degli effetti personali, avanzata in atti dal reclamante, avendo lo stesso in udienza verbalizzato di avervi già provveduto quasi integralmente.

Infine, anche le doglianze relative alla misura del contributo al mantenimento non possono essere accolte.

I dati fattuali posti dal primo Giudice a fondamento delle sue determinazioni, assenza di un lavoro della moglie, integrale mantenimento del nucleo familiare a suo carico con il suo

reddito da lavoro ed elargizioni mensili di circa € 1.000 da parte di sua madre, non sono contestati dal reclamante.

La lamentata eccessività dell'importo posto a suo carico non può condividersi, tenuto conto della capacità reddituale del signor [redacted] che lui stesso quantifica in circa € 3.000 netti mensili con i quali, osserva il Collegio, sino al suo allontanamento ha fatto fronte alle esigenze tutte del suo nucleo familiare e considerato che l'assegno, come determinato, è allo stato destinato a coprire tutte le esigenze, anche straordinarie delle bambine, il cui mantenimento grava integralmente sulla madre.

Né sono condivisibili le argomentazioni difensive sulla "irrilevanza" delle elargizioni della sua famiglia di origine, posto che sul punto la Suprema Corte ha affermato il principio per cui nella valutazione della capacità reddituale delle parti ben possono essere prese in considerazione quale componente del reddito disponibile quelle derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio e che si protraggano con carattere di regolarità e continuità (Cass. sez. VI- I 10.6.2014 n. 13026), circostanza questa allo stato provata dalla documentazione bancaria di cui dà conto il Giudice nel provvedimento impugnato.

Né, infine, possono andare a detrimento delle esigenze primarie di moglie e figlie i debiti con l'Erario che il signor [redacted] avrebbe scoperto dopo l'allontanamento dalla casa familiare e di cui ha prodotto in udienza documentazione, da cui neppure è dato evincere la natura e le causali di tali debiti, oltre che il momento in cui gli sarebbero stati notificati.

In conclusione, le valutazioni anche su questo aspetto fatte dal primo Giudice sono, ad avviso del Collegio, del tutto adeguate agli elementi probatori a disposizione e alla natura pur sempre cautelare e provvisoria delle statuizioni adottate con il provvedimento impugnato, avendo entrambe le parti dato atto di aver già promosso il giudizio di separazione nell'ambito del quale è già stata fissata a breve l'udienza presidenziale e ove potranno, se del caso, essere assunte diverse determinazioni, tenuto conto anche delle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico della parte reclamante. Vengono liquidate in complessivi € 2.000, applicando il DM 55/2014 e

tenuto conto della natura della controversia, importo che deve essere ridotto ex art. 130 DPR 115/2002, essendo parte reclamata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato (delibera n. 588/2018 del 1.2.2018), con conseguente condanna di _____ ex art. 133 DPR 115/2002 a rifondere all'Erario la somma di € 1.000 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa.

P. Q. M.

- 1) rigetta il reclamo proposto da _____ in data _____ avverso il provvedimento ex art. 342bis c.c. emesso *inaudita altera parte* in data _____ e confermato in data _____
- 2) condanna _____ a rifondere all'Erario le spese di lite sostenute in favore di _____, liquidate in € 1.000 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio,

Il Giudice Rel. Est
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo

FAC SIMILE

Tribunale civile di ...

Ricorso ex artt. 342bis e ter c.c.

- Nell'interesse di

NOME COGNOME nata a ... residente a ... in Via C.F: ed elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. ... del Foro di Cf – pec che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto

FATTO

TIZIA e CAIO (nato il ... a ... residente in ... CF...) hanno contratto matrimonio in ...

In data ... è nata la prima figlia , ..., che attualmente frequenta la scuola primaria di ... via ... e in data è nato il secondo, ..., iscritto all'asilo ... di Via ...

L'unione coniugale è proseguita in maniera ordinaria sino alla nascita del primo figlio, quando il Sig. CAIO ha iniziato ad avere atteggiamenti umorali ed oppressivi, che sfociavano in aggressioni sia fisiche sia verbali nei confronti della moglie;

DESCRIVERE I COMPORAMENTI , INDICARE DATE E CIRCOSTANZE, INDICARE EVENTUALI TESTIMONI (vicini di casa, colleghi di lavoro, maestre), INDICARE SE CI SONO STATI INTERVENTI DELLE FORZE DELL'ORDINE, PRODURRE CERTIFICATI MEDICI , PRODURRE DENUNCE, PRODURRE FOTOGRAFIE

Diritto

- L'ordine di protezione
- La situazione, oggi, è grave tanto da richiedere l'intervento, *inaudita altera parte*, del Tribunale, considerata l'escalation di violenza messa in atto dal Sig. CAIO nei confronti della moglie, dapprima con le minacce e poi con le lesioni personali gravissime; occorre altresì considerare che i minori sono stati resi spettatori di episodi di violenza perpetrati dal padre in danno della madre. Inoltre, vi è una imprevedibilità assoluta rispetto all'evoluzione che potrebbe caratterizzare il comportamento del Sig. Caio nell'immediato futuro sia nei confronti della moglie ma ancor prima nei confronti dei figli.
- Il comportamento reiteratamente violento del Sig. CAIO rende opportuno l'emissione immediata degli ordini di protezione di cui all'art. 342bis c.c.

L'assoluta necessità di provvedere inaudita altera parte

- Il richiesto provvedimento dovrà essere emesso inaudita altera parte affinché abbia un effetto immediato e tutelante dell'incolumità fisica e psichica della Signora TIZIA e dei figli ... e ...
- E' di tutta evidenza che vi è il concreto rischio che la notifica del ricorso determini il Sig. Caio a compiere altri gesti di violenza verso la moglie, come già verificatosi in passato, quando neppure la presenza dei figli lo ha fatto desistere dalla violenza

regolamentazione incontri, anche in luogo neutro, tra pd./figli

- Chiedere intervento Servizi per regolamentazione incontri tra i minori ed il padre, preferibilmente in luogo neutro ed in presenza di educatori o, comunque, in presenza di terze persone che siano in grado di preservare i figli da agiti violenti

Richiesta contributo economico

- Ricostruire i costi della famiglia, indicare situazione reddituale e patrimoniale del soggetto destinatario dell'ordine di protezione, il quale ha sempre provveduto al mantenimento della famiglia con il versamento di € ... mensili o, comunque, dar conto della situazione di non occupazione della parte ricorrente e quindi della necessità che sia posto a carico del resistente l'obbligo di versare un contributo per il mantenimento di moglie e figli

Tutto quanto premesso e ritenuto, TIZIA come sopra ecc. ecc. chiede che il Tribunale di ... in applicazione degli artt. 342bis, ter c.c. e 736bis cpc,

voglia

con decreto immediatamente esecutivo
nel merito

con provvedimento *inaudita altera parte* e contestuale fissazione di udienza successiva per la conferma/revoca del provvedimento richiesto

oppure,

fissata l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé ed assunte sommarie informazioni

1. ordinare al Sig. CAIO l'immediata cessazione della condotta pregiudizievole posta in essere così come evidenziata in narrativa
2. ordinare al Sig. CAIO di allontanarsi dalla casa familiare sita in ...

(se la ricorrente ha lasciato la casa per proteggere se stessa ed i figli dalle violenze di lui, chiedere che il Tribunale dia atto del trasferimento e prescriva al sig. CAIO di non avvicinarsi alla casa ecc. ecc.)

3. prescrivere al Sig. CAIO di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla Signora TIZIA e dai figli, in particolare : la residenza dei nonni materni sita in ..., la scuola frequentata da ... sita in, l'asilo frequentato da ... sito in ...

Incaricare il servizio sociale di ..., territorialmente competente, di verificare l'opportunità di regolamentare gli incontri tra i minori ed il padre, auspicabilmente in luogo neutro ed in presenza di operatori 55che il Sig. CAIO versi un importo mensile di € alla signora TIZIA per il mantenimento della stessa e di € ... quale contributo per il mantenimento di ciascun figlio (€ ... complessivi)

6. assumere ogni più opportuno provvedimento per determinare le modalità di esecuzione del decreto, ivi compreso l'ausilio della Forza Pubblica, in particolare del Commissariato di P.S. di ... (o della Stazione dei Carabinieri di ...)

7. stabilire la durata del richiesto ordine di protezione nella durata massima di un anno a decorrere dalla notifica del provvedimento

IN VIA ISTRUTTORIA

Si indicano quali testi i signori

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ...

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento è esente

Il fascicolo di parte è così composto :

Ricorso ex artt. 342bis e ter c.c.

Documenti : ... certificati ... denuncia-querela ... referto ospedale ,... - referto pronto soccorso – fotografie – dichiarazioni dei redditi – copia bollette utenze domestiche – copia bollettini spese condominiali – ecc-

Luogo, data

Firma ...

Avv.

PROCURA ALLE LITI.....

BIBLIOGRAFIA

- Petronelli M., *Gli ordini di protezione nell'ambito della c.d. violenza assistita*, *ilFamiliarista*, Giuffrè FL, 16 novembre 2021
- Dell'Osta L., Spadaro G., *Ordini di protezione contro gli abusi familiari*, *ilFAMILIARISTA*, Giuffrè, 29 maggio 2018
- Calaresu A., Cerrato C., *Maltrattamenti contro familiari conviventi*, *ilFAMILIARISTA*, Giuffrè FL, 01 gennaio 2017
- Di Lorenzo G., *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in trattato di Diritto di Famiglia – Bonilini, Vol. IV, parte III, cap. XVIII, Bologna, Utet, 2016
- Ondei G., *Gli ordini di protezione : problematiche sostanziali e processuali*, in *Rivista AIAF* 2012/2, pagg. 49ss.
- Zanasi F. M., *Violenza in famiglia e stalking*, Giuffrè, Milano 2006 P. 405; Zanasi F.M. *Gli Ordini di protezione contro gli abusi familiari* Milano, Giuffrè 2008,
- Branca C.M. *Diritto Civile 2 la famiglia e le successioni* Giuffrè Milano 2005 p. 522 ;
- Tovani F. *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari: profili civilistici* in <http://www.diritto.it/pdf/28250.pdf> ;
- Giacardi W. *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari* in www.altalex.it;
- Ziantona V. *Note sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari* in www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com
- Costanzo A., *Ordini di protezione contro gli abusi familiari*, *Fam.Pers.Succ.* 2009, 7, p.660

Le slide sulla riforma (da n. 64 a n. 69) sono state gentilmente messe a disposizione dal Dr. Giuseppe Buffone



io avrei finito ...

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

AVV. CINZIA CALABRESE

Viale Regina Margherita n. 30
20122 MILANO

Tel. +39 02.45.47.28.38/39

Fax +39 02.45.47.25.88

e.mail: cinzia.calabrese@cinlex.it